

**Regolamento di funzionamento del CENTRO DI RICERCA CLINICA E TRASLAZIONALE
(CERICLET) dell'Università degli Studi di Perugia**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del centro di ricerca denominato "Centro di ricerca clinica e traslazionale – CERICLET", di seguito indicato come "Centro".

Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall'art.47 dello Statuto, con sede presso il Dipartimento di Medicina dell'Università di Perugia confluirà dall'attivazione nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 2 Finalità del Centro

Il Centro persegue le seguenti finalità:

1. promuovere gli studi, le ricerche, la documentazione ed il dibattito scientifico, con specifico riferimento alla metodologia ed organizzazione della ricerca clinica e traslazionale;
2. favorire gli scambi nazionali ed internazionali di docenti, ricercatori e giovani laureati nelle aree disciplinari e tematiche coinvolte nel suddetto campo di ricerca, potendo instaurare, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazione, cooperazione e scambio con Università e Centri di ricerca italiani e stranieri, con Enti pubblici o privati, con imprese private e con istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie;
3. promuovere iniziative scientifiche coordinate ed organizzare workshop, convegni e seminari per stimolare il dibattito scientifico e consentire la diffusione dei risultati delle ricerche condotte anche attraverso specifiche pubblicazioni o brevetti;
4. favorire l'instaurarsi ed il mantenimento di una proficua e stabile cooperazione scientifica tra i gruppi di ricerca del Dipartimento, ed eventualmente di altri Dipartimenti dell'Ateneo, anche mediante la partecipazione degli stessi in progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca esterne all'Ateneo di rilevante valore scientifico;

5. collaborare con gli Organi e le strutture scientifiche e di servizio dell'Università di Perugia supportando, in una logica di sinergia, lo sviluppo di innovazioni, di prodotto e di processo, nel campo di ricerca sopraindicato, con particolare riguardo alle attività di Terza Missione;
6. favorire la creazione di uno o più data-repository, di interesse per le tematiche del centro;
7. contribuire a reperire finanziamenti da destinare specificatamente a tutte le finalità sopra elencate.

Art. 3 Utenti

Utenti del Centro sono i Docenti del Dipartimento, gli Enti Pubblici e Privati, le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti privati con cui il Centro operi attraverso accordi e convenzioni, stipulati con l'Università per il tramite del Dipartimento.

Possono essere altresì autorizzati, a utilizzare le strutture e attrezzature del Centro, previa richiesta motivata al Direttore del Centro e per un periodo determinato, Docenti dell'Ateneo che ne abbiano fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.

Richieste di utilizzo delle strutture del Centro possono provenire da studenti dei corsi di I e II livello che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro nell'ambito della propria tesi di laurea, specializzazione, master o dottorato, corredate da apposita relazione sottoscritta dal docente relatore o tutor del lavoro di tesi, che assume la responsabilità scientifica del progetto.

Art. 4 Personale del Centro

Il Centro si potrà avvalere, per lo svolgimento della propria finalità, di personale tecnico-amministrativo e di ricerca del Dipartimento, ovvero assunto mediante contratto di collaborazione a tempo determinato sulla base di fondi di propria pertinenza, o eccezionalmente, ove occorra per particolari e comprovate esigenze, del personale dell'Università di Perugia temporaneamente assegnato al Centro. Sarà altresì possibile usufruire di personale messo a disposizione del Centro, senza oneri per lo stesso, da altri soggetti di diritto pubblico o privato mediante apposita convenzione, stipulata con l'Università per il tramite del Dipartimento.

Art. 5 Organi Del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.
2. Sono individuati altresì un Comitato Scientifico ed un Responsabile Scientifico.

Art. 6 Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è così composto:
 - a) Il Direttore che lo presiede, eletto tra i Docenti sub b;
 - b) n. 5 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento sede;
 - c) Esperti in misura non superiore a 2, nominati dal Consiglio medesimo;
 - d) Il Responsabile Scientifico, designato dal Consiglio tra i Docenti sub b.
2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico, e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato. Le attività inerenti le cariche vengono svolte a titolo onorifico, fatte salve unicamente eventuali spese documentate connesse a specifiche attività.
3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:
 - a) definisce e programma le attività del Centro;
 - b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - c) formula al Dipartimento sede la proposta di budget;
 - d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione), nonché al Delegato alla Ricerca ed al Delegato alla Terza Missione (se presenti) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 11 (Senato Accademico, Consiglio di

Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;

f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, Enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli Enti di appartenenza;

g) delibera sulla individuazione dei criteri di nomina dei responsabili di eventuali sezioni;

h) approva uno o più regolamenti interni;

i) istituisce eventuali sezioni del Centro e ne nomina un responsabile;

j) nomina il Responsabile Scientifico e i componenti del Comitato Scientifico;

k) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia, ovvero richiesta dagli Organi dell'Ateneo.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

5. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro, su invito del Rettore.

Art. 7 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio al proprio interno tra i professori e/o i ricercatori del Dipartimento che costituiscono il Consiglio, ed è nominato con Decreto del Rettore.

2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

3. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei Docenti del Consiglio.

4. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione, nonché al Delegato alla Ricerca ed al Delegato alla Terza Missione (se presenti);
- d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 11 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
- f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i membri del Consiglio, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 8 Comitato Scientifico

1. Il Consiglio, su proposta di uno dei membri del Consiglio o del Direttore, nomina a maggioranza, degli aventi diritto, i membri del Comitato Scientifico, in numero di 3. Tali membri sono scelti tra studiosi con eccellente profilo scientifico, provenienti anche da Università e Centri di ricerca nazionali e internazionali, nonché tra esperti di comprovata esperienza nell'ambito delle competenze del Centro.

2. I membri sono nominati per un triennio accademico e il loro incarico può essere rinnovato. Svolgono la loro attività a titolo gratuito.

3. Il Comitato Scientifico fornisce il suo parere sulle questioni sottoposte alla sua

attenzione dal Consiglio e dal Direttore nell'ambito delle attività del centro. Il Comitato inoltre formula al Consiglio del Centro proposte di progetti e di accordi di collaborazione scientifica, nonché su ogni altra questione riguardante le attività del Centro.

Art. 9 Responsabile Scientifico

Il Centro è dotato di un Responsabile Scientifico. Possono rivestire la carica di Responsabile Scientifico i membri del Consiglio che siano Professori di Ruolo a tempo pieno. Il Responsabile Scientifico è nominato, su proposta del Direttore, dal Consiglio a maggioranza e rimane in carica per un triennio accademico. Il suo incarico può essere rinnovato per un mandato.

Il Responsabile Scientifico:

- a) collabora con il Direttore nella promozione delle iniziative e delle attività nelle materie di competenza del Centro;
- b) cura i rapporti con le altre Istituzioni che svolgono ricerche sulle tematiche di interesse del Centro.

Art. 10 Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio del Centro.

Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.

2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 11 Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 12.

Art. 12 Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.

Art. 13 Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.

2. Il Centro non ha autonomia gestionale, il bilancio farà capo al Dipartimento sede del Centro. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento presso cui ha la sede il Centro è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 14 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 15 Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, il Docente proponente, quale coordinatore della proposta, cura gli adempimenti previsti per la costituzione del Consiglio del Centro con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina.
2. In fase di prima applicazione, il Dipartimento individuerà il personale tecnico-amministrativo di supporto alle attività iniziali, e si farà carico delle spese di attivazione e di iniziale funzionamento del Centro.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.